

N. 1985/03 SEM

N. 9081 RMN

N. 5183/02 RUL

TRIBUNALE DI FOGGIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE UNICO ADDETTO ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO

DR.ssa GIOVANNA MARIA ROSSI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.5183/02 Ruolo Affari
Contenziosi sez.lavoro decisa alla udienza del 24-9-03

T R A

PRENCIPE GIUSEPPE PIO

rapp.to e difeso dall'avv.

PRENCIPE

per procura in atti, dom.rio.

ricorrente

E

AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR.FOGGIA

rapp.to e difeso dall'avv.

MAULUCCI

per procura in atti, dom.rio

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4-10-02 il sig. Principe Giuseppe Pio, premesso che il 10-10-00 aveva inviato alla Az. Ospedaliera Universitaria OO.RR. di Foggia istanza di mobilità dalla Az. Ospedaliera Policlinico di Modena ove lavorava come infermiere professionale, istanza reiterata il 10-10-01; che con delibera n.962/01 del Direttore Generale era stata fatta la ricognizione dei posti vacanti da ricoprire con la mobilità esterna; che con delibera n.987/01 era stata approvata la copertura dei posti vacanti individuati con delibera n.962 del

giorno precedente ed egli era stato escluso; che con lettera del 16-1-02 la sua istanza era stata definita inaccoglibile perchè priva di riferimenti ai settori di esperienza lavorativa; tanto premesso, evidenziati i profili di illegittimità delle indicate delibere nonchè la completezza delle proprie istanze di mobilità, chiedeva al Tribunale G.L. di Foggia di dichiarare la illegittimità della sua esclusione dalla procedura di mobilità di cui alle delibere nn. 962 e 987/01; di disapplicare tale ultima delibera e gli atti collegati, ordinando all'ente convenuto di inserire il suo nominativo nell'elenco delle istanze di mobilità accolte, con effetto retroattivo; di condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti nonchè al pagamento delle spese legali.

Nel conseguente contraddittorio la Az. Ospedaliera Universitaria OO.RR. di Foggia contestava la domanda, errata nei suoi presupposti di fatto e di diritto e concludeva per il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Alla udienza del 24-9-03 la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo oltre trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Azienda resistente che il ricorrente non le ha consentito di valutare positivamente le istanze di mobilità esterne presentate perchè la prima difettava del presupposto del superamento del periodo di prova e la seconda era priva del curriculum e di ogni indicazione relativa al rapporto di lavoro dell'istante. Ciò non risponde alla realtà dei fatti in quanto il curriculum è stato correttamente allegato alla prima istanza e riguardava non solo le pregresse esperienze lavorative e formative, ma anche la attività espletata presso il Pronto Soccorso di Manfredonia dal 22 luglio al 31 agosto 98. Inoltre, il ricorrente dal giugno 2001 era in servizio pres-

so lo stesso ente resistente con contratto a tempo determinato presso il reparto 188 (settore, peraltro, individuato dalla delibera n.987/01) e, trattandosi dello stesso ente, la notizia doveva essere acquisita d'ufficio.

Ma non solo nel merito le doglianze del sig. Prencipe sono fondate. Infatti, la delibera n.987/01, della quale chiede la disapplicazione, viola l'art.19 Acc.Integrativo del CCNL perchè non fa alcun cenno al numero di domande di mobilità inviate nè alla data di arrivo, ma considera solo i curricula ed accoglie un numero di istanze inferiori ai posti disponibili, individuati con delibera del giorno precedente, non pubblicizzata in alcun modo, senza consentire, quindi, agli interessati, il vaglio del suo operato.

Ne deriva l'accoglimento della domanda, ben potendo il giudicante ordinare anche l'inserimento del nominativo del ricorrente tra gli aventi diritto alla mobilità richiesta, atteso che non è contestato che dei nove posti ritenuti disponibili dalla delibera n.962 nei settori Emergenza - Pronto Soccorso - Sale operatorie, ne sono stati ricoperti solo otto con la impugnata procedura di mobilità.

Pertanto, la delibera n.987 va disapplicata nella parte in cui non include il ricorrente tra gli istanti ammessi alla procedura, con correlato ordine alla P.A. di provvedere all'inserimento del nominativo del sig. Prencipe con effetto retroattivo.

Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria perchè generica, non essendo stati individuati nè nell'an e nè nel quantum i danni eventualmente subiti.

Spese secondo soccombenza.

p.q.m.

IL G.L.

V°gli artt.429-431 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sulla domanda depositata in data 4-10-02 da PRENCIPE GIUSEPPE PIO nei confronti di AZ. OSPE-
DALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA, uditi i
procuratori delle parti, così provvede: in accoglimento della
domanda, disapplicata la delibera n.987/01 nella parte in cui
non accoglie la istanza del ricorrente, ordina alla Az. Ospe-
daliera Universitaria OO.RR. di Foggia di inserire il suo no-
minativo tra le istanze di mobilità accolte con la citata de-
libera, adottando i conseguenziali provvedimenti; rigetta la
domanda risarcitoria; condanna la Az. resistente al pagamento
delle spese legali che liquida in complessivi E.1000,00 di
cui E.600,00 per onorario.

Foggia, 24-9-03

IL G.L.

Deposito in cancelleria il - 5 NOV 2003

IL CANCELLIERE
(Mistery Office)